

notificazione - alla p.a. (foro erariale) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5212 del 27/02/2008

Atto introduttivo del giudizio - Notifica presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato - Necessità - Notifica direttamente compiuta nei confronti dell'Amministrazione - Nullità - Sanatoria - Fattispecie in tema di riconoscimento dello "status" di apolide. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5212 del 27/02/2008

La notificazione dell'atto introduttivo di un giudizio eseguita direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, nei casi nei quali non si applica la deroga alla regola di cui all'art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, non può ritenersi affetta da mera irregolarità o da inesistenza, bensì - secondo quanto disposto dalla citata norma - da nullità, ed è quindi suscettibile di rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. ovvero di sanatoria nel caso in cui l'Amministrazione si costituisca (fattispecie in tema di notifica del ricorso finalizzato al riconoscimento dello stato di apolide compiuta direttamente al Ministero dell'interno anziché presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato).

Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5212 del 27/02/2008